



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Elia Barbieri, Stefano Sacchetto, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

contro

Agsm Azienda Generale Servizi Municipali di Verona Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Ambrosi, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Terranova Piu' Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione e della relativa nota di comunicazione prot. 0004482 del 28.6.2010, con cui è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura e i

servizi collegati alla installazione, all'avvio, alla manutenzione e all'aggiornamento di un sistema informativo per il trattamento e l'archiviazione dei dati relativi ai rapporti con la clientela per i servizi distribuzione gas ed energia elettrica, e della lettera d'invito prot. 1729 del 5.3.2010; dei verbali delle operazioni di gara in seduta pubblica n. 1, del 12.4.2010 e n. 2 del 19.5.2010, dei verbali delle sedute riservate, tenutesi il 13, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 aprile e il 4.5.2010, della relazione tecnica ad essi allegata. dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata nella seduta del 19.5.2010, della lettera d'invito, nella parte in cui stabiliva che le offerte tecniche sarebbero state aperte in seduta riservata, del bando di gara, della relazione di anomalia e di ogni altro atto inerente la verifica, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agsm Azienda Generale Servizi Municipali di Verona Spa e di Terranova Piu' Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnazione dell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di servizi collegati alla installazione, all'avvio, alla manutenzione e all'aggiornamento di un sistema informativo per il trattamento dell'archiviazione dei dati relativi ai rapporti con la clientela per i servizi di distribuzione gas ed energia elettrica, dei verbali delle operazioni di gara, della lettera di invito, nella

parte in cui stabiliva che le offerte tecniche sarebbero state aperte in seduta riservata, nonché della relazione di anomalia e di ogni altro atto inerente la verifica. Assume la ricorrente, seconda classificata, che l'aggiudicazione sarebbe illegittima, in ragione delle doglianze rubricate sia con il ricorso introduttivo che con atto di motivi aggiunti, che si possono così compendiare:

primo motivo: l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe dovuta essere ammessa alla gara in quanto priva della fotocopia del documento di identità del dichiarante da allegarsi alla dichiarazione di idoneità, secondo quanto previsto dalle norme regolanti l'autocertificazione;

secondo motivo, proposto, come i successivi, in via subordinata in caso di mancato accoglimento della prima doglianza: in violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 comma 24 del decreto legislativo numero 163 del 2006 la commissione avrebbe illegittimamente integrato criteri e subcriteri preventivamente indicati dal bando di gara e dal disciplinare, in particolare con riferimento al criterio - peso di numerosità delle installazioni, caratteristiche generali, approccio progettuale e Application Management, fatturazione e misura;

terzo motivo: in violazione del principio di pubblicità dell'operazione di gara, e nonostante fosse espressamente previsto dalla lettera di invito, la busta contenente l'offerta tecnica è stata aperta e valutata in seduta riservata.

I motivi aggiunti possono essere invece così riassunti:

quarto motivo: l'aggiudicataria sarebbe priva del requisito relativo all'effettuazione, nell'ultimo triennio, di almeno una fornitura o più forniture di software analogo a quello oggetto dell'appalto per un numero complessivo di 3 milioni di punti di riconsegna, equivalenti a contatori, gestiti con il proprio software;

quinto motivo: per quanto riguarda la valutazione del servizio di Application Management (di seguito A.M.) mancherebbe l'analitica indicazione dei servizi, con la conseguenza che l'omissione progettuale rinvenibile alla proposta

dell'aggiudicataria avrebbe meritato di essere sanzionata con l'esclusione in quanto integrante un'offerta parziale e comunque non rispondente ai requisiti minimi indicati nel capitolato, ovvero essere considerevolmente penalizzata in sede di apprezzamento tecnico;

sesto motivo: l'offerta della aggiudicataria non avrebbe esplicitato le aree funzionali recupero crediti e ricerca predisposizioni, in ciò violando la disposizione contenuta nel capitolato di gara secondo la quale "non saranno prese in considerazione offerte che non coprano tutte le aree funzionali descritte nel capitolato tecnico";

settimo motivo: l'offerta dell'aggiudicataria descrive aree funzionali che non risulterebbero implementate presso un cliente, in violazione della disposizione secondo cui nel caso in cui una o più delle aree funzionali, pur essendo contemplato dal software offerto, non risultino implementate almeno presso un cliente, il punteggio relativo a tale o tali aree funzionali sarà eguale a zero.

Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente, e anche la controinteressata, ritualmente costituitasi, ha concluso per la reiezione del ricorso.

All'udienza cautelare è stata pronunciata ordinanza istruttoria volta all'acquisizione di tutta la documentazione di gara.

All'odierna udienza la causa, dopo discussione, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

È anzitutto privo di pregio, in punto di fatto prima che di diritto, il primo motivo, svolto in via principale e assorbente, visto che dalla documentazione prodotta in causa dall'amministrazione risulta presente il documento ipotizzato come assente - vale a dire la copia del documento di identità,- giustificandosi la deduzione della doglianza con l'erronea riproduzione della documentazione di gara offerta in sede di accesso all'attuale ricorrente, alla quale dunque non può essere addotta alcuna penalizzazione in sede di condanna alle spese in relazione alla dedotta censura.

Deve poi essere respinta anche la censura di cui al terzo motivo, posto che la legge di gara espressamente prevedeva l'esame dell'offerta tecnica in seduta riservata, e la disposizione non appare confliggere con alcuna previsione, posto che a presidio dell'esigenza di garanzia di segretezza e di buon andamento della pubblica amministrazione vi è la previsione secondo cui in seduta pubblica debbano essere aperti i plichi contenenti le buste relative alle varie parti dell'offerta-documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica-, onde acclararne la esistenza, procedendosi poi all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa onde acclararne la completezza, e riservando alla successiva seduta pubblica anche l'apertura della busta contenente l'offerta economica, mentre la particolare attività sottesa alla valutazione dell'offerta tecnica ben può giustificare che l'esame della medesima venga svolto in una o più sedute riservate.

Ritiene il Collegio che premessa opportuna all'esame delle doglianze per così dire di merito debba essere costituita dall'attenta lettura del bando di gara, il quale espressamente riportava che "la natura della fornitura dei servizi richiesti, nonché le condizioni contrattuali di appalto sono rilevabili dall'allegata documentazione tecnica, su CD-ROM, costituita dai seguenti fascicoli:

- precisazioni sul contenuto dell'offerta;
- specifiche funzionali;
- specifiche tecniche;
- schema dei criteri di valutazione delle offerte.”

Conseguentemente l'offerta che doveva essere presentata non sarebbe dovuta essere guidata, nella propria predisposizione, dai soli criteri e modalità di valutazione delle offerte di cui a pagina cinque della lettera di invito - si ricorda che si tratta di procedura negoziata-, che distinguevano e ripartivano i 700 punti costituenti il massimo conseguibile per gli aspetti tecnici dell'offerta nelle

sottoindicate voci, ma orientata anche alla luce delle specifiche funzionali tecniche e dei riportati criteri di valutazione delle offerte.

Sulla base, allora, di tale considerazione, le doglianze si rivelano prive di pregio.

Anzitutto è infondata la censura premessa alle successive doglianze, vale a dire quella della illegittima integrazione delle previsioni valutative contenute nella legge di gara, in quanto la prevalenza assegnata alle installazioni già presenti in aziende di servizio, anche per quanto riguarda la numerosità delle installazioni e le aree funzionali coperte, già poteva risultare da un'attenta lettura delle specifiche funzionali, laddove risultava chiaro che l'obiettivo perseguito attraverso la fornitura consisteva nella sostituzione dell'attuale sistema di gestione delle utenze "con un nuovo prodotto tale da garantire funzionalità avanzate, aggiornate con l'evoluzione del mercato dei servizi multiutility", mentre anche per quanto riguarda la voce "approccio progettuale" risulta evidenziato l'interesse per progetti con tempi molto brevi e con limitato coinvolgimento del personale interno: "l'applicativo dovrà entrare in funzione preferibilmente entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione", considerazioni tutte esplicitate dalla commissione nell'affermazione contenuta nella relazione relativa alla durata del progetto (premiata la minor durata), e metodologie e coinvolgimento delle risorse AGSM (premiato l'approccio con minor coinvolgimento delle risorse AGSM in attività di analisi).

Anche sub voce "fatturazione e misura" è stato esplicitato che oltre a tutte le funzionalità necessarie per la gestione dei dati di misure e l'emissione delle fatture di vettoriamento si è privilegiata la modalità di acquisizione e validazione misure e la completezza e chiarezza degli allegati alle fatture di vettoriamento, elementi già deducibili nelle specifiche funzionali.

Con il primo motivo aggiunto la ricorrente sostiene che la aggiudicataria sarebbe priva del requisito relativo alla mancata fornitura di un numero complessivo minimo di 3 milioni di punti di riconsegna.

La censura non è fondata, perché risulta dagli atti che tale numero è ampiamente raggiunto, sol che si consideri che la precisa disposizione di gara: "aver effettuato, nell'ultimo triennio, almeno una fornitura o più forniture, per aziende multi utility, di software analogo a quello oggetto dell'appalto" deve essere intesa non già come forniture "operative" concretamente, ma solo come attività fornite dall'aggiudicataria.

Anche il rilievo attinente all'A.M. non è fondato, posto che risulta nell'offerta la specifica indicazione, e in effetti la valutazione data dalla commissione alla specifica voce è risultata migliore per la ricorrente.

La lettura dell'offerta della aggiudicataria, poi, porta a escludere la sussistenza anche degli ultimi due vizi dedotti, posto che la voce recupero crediti è rinvenibile all'interno della sezione fatturazione e misura, e la indicazione dell'installazione presso diversi gestori è dimostrata per ogni area funzionale.

L'infondatezza delle doglianze, in definitiva, rende non utile il ricorso alla prova di resistenza, come richiesto dalla controinteressata, in relazione all'utilità delle singole censure al fine del conseguimento del punteggio potiore.

Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, pur in assenza del preavviso di ricorso alla luce del tempo intercorso per l'evasione della domanda di accesso agli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)